Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — Roma - Venerdì, 18 giugno — Numero 143

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

Errata-corrige.

Nella tabella *C* annessa al R. decreto 20 aprile 1920, n. 478, concernente il trasporto dei fondi dello stato di previsione del soppresso Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari, negli stati di previsione dei Ministeri dei lavori pubblici, dell'industria, commercio e lavoro e dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per l'esercizio finanziario 1919-920, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 112, per inesattezza della copia trasmessaci, al capitolo 40 *bis* « erogazione ritenute al personale », è stata indicata la somma di L. *25.005*, invece di quella di L. *25.500*, portata dal testo originale della detta tabella e come qui si rettifica.

LEGGI E DECRETI

Il numero 748 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 23 luglio 1917, numero 1191, col quale fu approvata la convenzione 23 luglio 1917 relativa alla concessione della costruzione del nuovo porto di Venezia in regione Marghera ed ai provvedimenti per la zona industriale ed il quartiere urbano;

Considerato che il deposito dei petroli sul molo di ponente del porto di Venezia è oggi ancora situato nell'immediata adiacenza della città e quindi in località che non presenta le volute garanzie di sicurezza a salvaguardare tanto i centri abitati quanto le installazioni portuali;

Che in vista di tale circostanza oltre che per lasciare il detto molo di ponente a intera disposizione dei traffici del porto e in seguito a parere della Commissione consultiva per l'esame delle domande relative al deposito di infiammabili, fu ravvisato opportuno d'accordo con gli Enti interessati di prescegliere, rispetto ad altre soluzioni prospettate, quella intesa a creare una nuova area sulle barene a nord del canale d'accesso al nuovo porto;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto con quelli dell'interno, del tesoro, delle finanze, dei trasporti marittimi e ferroviari, dell'industria e del commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In aggiunta alle opere indicate all'art. 1 della convenzione 23 lu-

glio 1917, approvata con decreto Luogotenenziale del 26 luglio 1917, n. 1191, ed all'art. 1 della convenzione addizionale 23 aprile 1919, approvata con decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 1092, è concessa alla Società porto industriale di Venezia l'esecuzione dei lavori di allargamento del canale di grande navigazione tra la stazione marittima ed il nuovo porto di Venezia, necessaria per dare accesso alle nuove aree da creare per il deposito e la lavorazione di materie infiammabili nelle barene a nord di detto canale, secondo è previsto nel progetto di massima 1° novembre 1919 a firma dell'ing. Enrico Coen Cagli, riconosciuto meritevole di approvazione dal Comitato tecnico di magistratura con voto n. 274 del 10 novembre 1919.

Art. 2.

Sono approvate e rese esecutorie la dichiarazione in data 5 dicembre 1919 del sindaco del comune di Venezia resa in esecuzione della deliberazione in data 2 stesso mese della Giunta comunale in sede d'urgenza approvata dalla Giunta provinciale amministrativa e la sottomissione in data 29 novembre 1919 della Società porto industriale con le quali tali Enti dichiarano di consentire che tutte le pattuizioni contenute nella convenzione 23 luglio 1917 approvate con decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1191, e concessione addizionale 23 aprile 1919 approvata con decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 1092, siano estese alla nuova zona da ricavarsi assoggettandosi agli oneri che ne derivano.

Art. 3.

Le nuove aree da creare, pel deposito e la lavorazione di materie infiammabili e per il relativo accesso dalla terraferma, quale una estensione della zona industriale annessa al nuovo porto nei limiti e secondo le disposizioni del progetto di massima 1° novembre 1919 sopra citato, sono in tutto parificate a quelle di detta zona industriale ed alle medesime estendendosi pertanto in quanto applicabili le disposizioni di cui agli articoli 21 e 22 della convenzione 23 luglio 1917 e del decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1191, nonchè quelle fissate all'art. 9 della convenzione 23 aprile 1919.

Art. 4.

L'esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo del presunto importo di L. 2.500.000 (lire duemilioni e cinquecentomila), è regolata da tutte le norme e condizioni contenute nelle convenzioni 23 luglio 1917 e 23 aprile 1919 suddette ed è del detto importo aumentata la complessiva somma di L. 20.400.000, fissata all'art. 5 della convenzione 23 aprile 1919.

Art. 5.

Il limite massimo di L. 2.128.033,48 stabilito dall'art. 2 del decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 1092, è elevato a L. 2.388.821,90.

Art. 6.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — PANTANO — TEDESCO — DE VITO — SCHANZER — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 749 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 6 agosto 1893, n. 456;

Veduta la legge 8 aprile 1906, n. 142;

Veduta la legge 16 luglio 1914, n. 679;

Veduto il R. decreto Luogotenenziale 23 ottobre 1919, n. 1970;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I capi d'Istituto e gli insegnanti di ruolo delle scuole medie e normali governative che, anteriormente alla nomina ad impiego stabile, abbiano prestato, prima dell'applicazione della legge 8 aprile 1906, n. 142, servizio continuativo, per almeno un anno scolastico, in qualità di incaricati fuori ruolo, nelle predette scuole, potranno chiedere il riconoscimento del servizio prestato ai fini del conseguimento del diritto a pensione o indennità in base al testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, ed al R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970.

Gli impiegati che si avvarranno di tale facoltà saranno sottoposti ad una ritenuta straordinaria pari a quella stabilita dall'art. 1 del R. decreto legge 23 ottobre 1919, n. 1970, commisurata allo stipendio iniziale di ruolo per tanti anni quanti sono quelli riconosciuti, da versarsi con le modalità che saranno stabilite nel regolamento per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 2.

La disposizione dell'art. 1 della legge 6 agosto 1893, n. 456, è estesa a tutti i capi d'Istituto, insegnanti e salariati di ruolo di scuole medie e normali pareggiate, comunque sia successivamente avvenuto il loro passaggio in servizio governativo, ed ancorchè le scuole cui appartenevano fossero mantenute da Enti morali.

Qualora le Provincie, i Comuni e gli Enti morali che mantenevano le predette scuole non avessero ordinamenti propri per le pensioni, o, anche avendoli, non avessero sottoposto i predetti impiegati all'obbligo del rilascio delle quote di stipendio ai fini della pensione, gli impiegati che chiedano il riconoscimento degli anni di servizio pregovernativo saranno sottoposti ad una ritenuta pari a quella determinata nel 2° comma dell'articolo precedente.

Art. 3.

Per i capi d'Istituto e gli insegnanti delle scuole medie e normali governative sono computati come utili, agli effetti dello stipendio e della carriera, gli anni di servizio di ruolo prestati:

a) come ispettore per le scuole medie e normali;

b) come Regi provveditori agli studi;

c) come assistenti nelle Regie Università e negli Istituti governativi di istruzione superiore;

d) come appartenenti al personale educativo direttivo dei Convitti nazionali e degli Istituti femminili

di educazione dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica:

c) come insegnante in scuole medie e normali pareggiate.

Il computo di tali anni, ai fini dello stipendio e della successiva carriera, verrà operato all'atto della promozione al grado di ordinario per gli insegnanti, e di effettivo per i capi Istituto.

Art. 4.

Per la determinazione dello stipendio e della carriera degli attuali capi d'Istituto ed insegnanti delle scuole medie e normali governative, oltre i servizi indicati nel precedente articolo, è computato come utile il servizio prestato prima dell'applicazione della legge 8 aprile 1906, n. 142, in qualità di incaricato fuori ruolo, per almeno un intero anno scolastico.

Il numero degli anni di servizio riconosciuto per effetto di tale disposizione non può essere superiore a dieci.

Non si computano le frazioni di anno.

Art. 5.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte nel bilancio le variazioni necessarie per la esecuzione del presente decreto, il quale sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

Nitti — Luzzatti — Torre.

Visto, *Il guardasigilli*: Falcioni.

Il numero 776 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti il decreto Luogotenenziale 2 ottobre 1919, numero 1794, e il decreto Luogotenenziale 23 ottobre 1919, n. 2084;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'ispettore generale forestale addetto, a norma dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 2 ottobre 1919, n. 1794, alla Direzione generale delle foreste, è membro di diritto di tutte le Commissioni e di tutti i Consigli dei quali fanno parte uno o più ispettori superiori forestali, in sostituzione di uno di essi.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

Nitti — Micheli.

Visto, *Il guardasigilli*: Falcioni.

Il numero 733 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico di legge sugli Istituti di emissione, approvato col R. decreto 28 aprile 1910, numero 204;

Visto l'art. 3 dello statuto del Banco di Napoli, approvato col R. decreto 2 agosto 1908, n. 503, e modificato col decreto Luogotenenziale 8 settembre 1918, n. 1391;

Viste le deliberazioni 2 marzo e 21 aprile 1920 con le quali il Consiglio generale ed il Consiglio d'amministrazione del Banco di Napoli hanno rispettivamente approvato l'istituzione di una filiale di esso nella città di Perugia, col grado di succursale;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È autorizzata l'istituzione di una succursale del Banco di Napoli nella città di Perugia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

Schanzer.

Visto, *Il guardasigilli*: Falcioni.

Il numero 766 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 13 marzo 1919, numero 572, che istituì, con sede in Ravenna, un Ente autonomo per la costruzione delle opere di sistemazione del porto canale Corsini e per l'esercizio di esse e delle altre già esistenti nel porto stesso, approvandone la convenzione relativa;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto coi ministri del tesoro e dei trasporti marittimi e ferroviari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento, vistato d'ordine Nostro dai ministri segretari di Stato proponenti, per l'esecuzione del decreto Luogotenenziale 13 marzo 1919, n. 572, relativo alla istituzione di un Ente autonomo

per la costruzione e l'esercizio delle opere del porto-canale Corsini.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — PANTANO — SCHANZER — DE VITO.

Visto, *Il guardasigilli:* FALCIONI.

C I.

Costituzione dell'Ente.

1.

L'Ente autonomo del Porto canale Corsini istituito per decreto Luogotenenziale 13 marzo 1919, n. 7- con sede a Ravenna, ha la durata di anni sessanta a decorrere dal 2 maggio 1919.

L'Amministrazione dell'Ente è affidata ad un Consiglio composto nei modi di cui all'art. 1 del citato decreto Luogotenenziale.

Il mandato dei consiglieri è personale e scade ogni quadriennio dalla data della prima adunanza del Consiglio.

Due mesi prima dello scadere del quadriennio il Consiglio promuove la riconferma o la nomina del presidente e questi richiede dalle Amministrazioni interessate la designazione dei rispettivi rappresentanti.

Le dette Amministrazioni notificheranno i rappresentanti al presidente dell'Ente, inviandogli copie dei relativi provvedimenti.

Art. 3.

La Camera di commercio di Ravenna procede alla nomina del proprio rappresentante con deliberazione presa ai termini del capo IV della legge 20 marzo 1910, n. 121.

Art. 4.

La carica di membro del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con la condizione di:

a) attore o convenuto o patrocinatore dell'uno o dell'altro in un giudizio contro l'Ente;

b) arbitro o perito in un giudizio in cui sia impegnato l'Ente;

c) partecipante direttamente o indirettamente ad appalti, imprese e servizi d'interesse dell'Ente;

d) stipendiato o salariato dall'Ente.

È incapace di coprire la carica stessa chi si trovi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 25 del testo unico 4 febbraio 1915, numero 148 della legge comunale e provinciale.

Art. 5.

I consiglieri di amministrazione decadono dalla carica se manchino a quattro adunanze consecutive, a meno che l'assenza non sia giustificata da gravi ragioni personali o di servizio, le quali non abbiano carattere tale da frustrare lo scopo della rappresentanza.

Nel caso di decadenza, come anche nei casi di cessazione straordinaria del mandato per rinuncia, per sopravvenuta incompatibilità o incapacità giuridica o per qualsiasi altra causa, l'Amministrazione interessata provvederà alla sostituzione del suo rappresentante nei modi prescritti, entro un mese dalla dichiarazione di decadenza. In tali casi il nuovo nominato rimane in carica fino al momento in cui sarebbe scaduto il mandato del suo predecessore.

Art. 6.

La decadenza e la cessazione straordinaria del mandato di cui all'articolo precedente sono pronunciate dal Consiglio di amministrazione, previa, peraltro, contestazione all'interessato nei casi di assenza o di incompatibilità. La decisione del Consiglio ha carattere definitivo.

Art. 7.

Il Consiglio è convocato dal presidente di sua iniziativa almeno ogni due mesi o quando quattro almeno dei suoi componenti gliene facciano richiesta scritta.

Gli avvisi di convocazione e l'ordine del giorno da discutere sono diramati almeno otto giorni prima della relativa adunanza.

In caso di urgenza l'avviso potrà essere spedito telegraficamente almeno quarantotto ore prima con la comunicazione dell'oggetto dell'adunanza.

In nessun caso può essere trattata materia non contemplata dall'ordine del giorno, a meno che il Consiglio al completo e con voto unanime deliberi diversamente.

Art. 8.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre che vi partecipino almeno sei dei suoi membri e che siano prese a maggioranza assoluta di voti.

Nel caso di parità di voti è decisivo quello del presidente o, in assenza di lui, quello del vice presidente.

Alle adunanze partecipa il segretario generale con voto consultivo.

Egli però non può assistere alla discussione quando si tratti di materie che lo interessino personalmente o quando il presidente o il Consiglio lo ritengano opportuno.

Art. 9.

Il presidente e gli altri membri del Consiglio di amministrazione si astengono dal prender parte alle discussioni o deliberazioni su affari in cui sieno interessati personalmente o per relazioni di parentela e di affinità fino al quarto grado civile o per attinenza a loro rapporti personali con altre aziende o ditte.

Art. 10.

I processi verbali di ciascuna adunanza sono redatti dal segretario generale; in caso di assenza o impedimento di lui da un funzionario dell'Ente all'uopo autorizzato; e nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 8 dal consigliere meno anziano.

Essi vengono letti e sottoposti all'approvazione del Consiglio nell'adunanza successiva, oppure approvati seduta stante in caso di urgenza.

Debbono indicare gli argomenti trattati e il numero dei voti riportati da ciascuna deliberazione.

Ogni consigliere ha diritto di far risultare dal verbale il suo singolo voto e i motivi di questo.

I verbali sono firmati dal presidente o in assenza di lui dal vice presidente, e dal segretario generale o da chi ne fa le veci.

CAPO II.

Attribuzioni del Consiglio d'amministrazione, del presidente e del vice-presidente.

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione è l'organo deliberativo dell'Ente; esso decide su qualsiasi materia di competenza dell'Ente stesso, salve le attribuzioni riservate al presidente.

Art. 12.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente. Egli:

a) sovraintende a tutto l'andamento dell'Ente;

b) convoca e presiede le adunanze del Consiglio;

c) dispone e vigila l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;

d) cura l'osservanza delle norme legislative e regolamentari alle quali l'Ente è soggetto;

e) mantiene la disciplina fra gli stipendiati e salariati avvalendosi dei poteri di cui ai successivi articoli;

f) può delegare ad altro membro del Consiglio la rappresentanza dell'Ente nella stipulazione dei contratti;

g) esercita in generale tutte le funzioni di carattere esecutivo spettanti all'Ente, oltre quelle deliberative che gli siano delegate dal Consiglio;

h) rende esecutori i ruoli annuali delle entrate a scadenza fissa; i preventivi dei relitti e delle gestioni in economia, le note dei canoni dipendenti da concessioni o da affitti e da altri proventi, ed il riparto delle spese per lavori fra gli Enti tenuti a contribuirvi a norma di legge;

i) presiede alle gare di aggiudicazione e designa il membro delegato a sostituirlo in caso di suo impedimento od assenza;

l) dispone l'istruttoria degli atti da approvare dal Consiglio;

m) può prendere sotto la sua responsabilità, salva sempre, anche nei riguardi di terzi, la ratifica da parte del Consiglio nella prima adunanza successiva, le deliberazioni a questo spettanti, quando l'urgenza sia tale da non permettere la convocazione;

n) propone al Consiglio e, in seguito alla scelta da questo deliberata, nomina il membro del Collegio arbitrale di cui all'art. 21 della convenzione 30 gennaio 1919, approvata dal citato decreto Luogotenenziale 13 marzo 1919, n. 572.

Art. 13.

In caso di assenza o di impedimento del presidente il vice presidente lo sostituisce in tutte le attribuzioni. Egli può inoltre esercitare le funzioni che il presidente o il Consiglio abbiano a delegargli nei limiti delle rispettive competenze.

Art. 14.

Al presidente compete un'indennità annua di lire ventimila che sarà corrisposta in dodicesimi posticipati. In detta indennità è compreso lo stipendio, nel caso che il presidente sia un funzionario dello Stato.

Ai membri del Consiglio di amministrazione spetta un emolumento annuo nella misura massima di nette L. 2000 da corrispondersi in parte sotto forma di medaglie di presenza e in parte come indennità fissa, alla fine di ogni semestre, nei modi che saranno fissati dal Consiglio stesso.

Per i membri del Consiglio residenti fuori della sede dell'Ente, ed anche per gli altri nel caso di adunanze tenute fuori della sede stessa, saranno corrisposte a carico delle Amministrazioni dalle quali sono stati delegati, le indennità di missione che loro spettano oltre il rimborso delle spese di viaggio per quelli che le avessero sostenute.

Al presidente spetta anche il rimborso delle spese da esso eventualmente sostenute per gite nell'interesse dell'Ente portuale.

CAPO III.

Uffici ed impiegati.

Art. 15.

L'Ente disimpegna le proprie attribuzioni a mezzo di un Ufficio esecutivo, costituito dal Segretariato, dalla Ragioneria e da un ufficio tecnico pei lavori ed un ufficio per l'esercizio portuale.

La stessa persona potrà essere preposta a più di uno degli uffici predetti.

Art. 16.

Capo dei servizi del Segretariato è il segretario generale e risponde verso il presidente ed il Consiglio dell'andamento di essi.

Spetta, in particolare, al segretario generale:

a) di presentare all'approvazione del Consiglio entro il mese di febbraio di ciascun anno la relazione generale annuale sulla gestione dell'Ente, da comunicare ai Ministeri interessati unitamente al conto consuntivo dell'esercizio precedente;

b) di curare la spedizione dei provvedimenti deliberati;

c) di diramare gli inviti per le adunanze del Consiglio e sottoporre alla preventiva approvazione del presidente l'ordine del giorno da discutere;

d) di attestare, sotto la propria responsabilità, la conformità delle copie degli atti dell'Ente;

e) di promuovere dal presidente del Consiglio quei provvedimenti utili al miglioramento dei servizi da lui dipendenti:

f) di stipulare e ricevere gli atti pubblici amministrativi che interessino l'Ente;

g) di provvedere inoltre, di accordo con la presidenza, a tutto quanto interessi la gestione dell'Ente, e non sia di speciale competenza degli altri uffici dell'Ente.

Art. 17.

Al servizio contabile è preposto un ragioniere il quale risponde personalmente della tenuta dei libri contabili ed in particolare del conto degli impegni, del copia mandati, dello scadenzario dei pagamenti ad epoca fissa, del registro degli atti impeditivi di pagamento, del registro delle entrate e degli inventari dei beni mobili ed immobili.

Spetta inoltre al ragioniere di preparare ogni anno, nei prescritti termini di tempo, il progetto di bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'azienda, ed in genere di curare quei provvedimenti od atti necessari al regolare andamento ed al perfetto controllo della gestione contabile dell'Ente.

Art. 18.

La direzione dell'ufficio tecnico dell'Ente sarà affidata ad un ingegnere di speciale competenza.

Art. 19.

La nomina o la revoca del personale di concetto e di ragioneria sono fatte dal presidente su deliberazione del Consiglio di amministrazione, al quale pure spetta di fissare caso per caso gli emolumenti da corrispondere e le altre condizioni di assunzione del personale stesso, salvo poi a provvedere con speciale regolamento approvato dal Consiglio a fissare gli emolumenti e le condizioni suddetti.

Il personale d'ordine e di assistenza ai lavori ed il basso personale vengono assunti e licenziati dalla Presidenza.

Art. 20.

Il personale posto a disposizione dell'Ente da Amministrazioni di Stato rimane soggetto alle norme disciplinari dell'Amministrazione cui appartiene.

Quando si tratti d'infliggere una punizione superiore alla censura il presidente deve riferirne all'Amministrazione da cui l'impiegato dipende per l'applicazione degli articoli 49 e 51 del testo unico 22 novembre 1908, n. 693, sullo stato giuridico degli impiegati civili.

Il presidente può peraltro esonerare il detto personale dal servizio, in attesa delle decisioni delle rispettive Amministrazioni.

Le note caratteristiche sono fatte dai rispettivi capi di ufficio e per questi dal presidente.

Art. 21.

Al personale direttamente assunto dall'Ente il presidente può infliggere la censura o la sospensione dallo stipendio e dalle funzioni fino a cinque giorni, udite le discolpe dell'interessato.

Sulle maggiori pene disciplinari decide il Consiglio di amministrazione, salva la disposizione di cui al 2° comma dell'art. 20 per il personale d'ordine e d'assistenza ai lavori e per il basso personale.

Nei limiti delle rispettive competenze, i provvedimenti disciplinari hanno carattere definitivo.

Quando la gravità dei fatti lo richieda, il presidente può altresì

ordinare la sospensione dalle funzioni e dallo stipendio a tempo indeterminato, anche prima di udire le discolpe dell'interessato, salvo le deliberazioni del Consiglio di amministrazione nella prima adunanza successiva.

Art. 22.

Le indennità per trasferte o traslochi ai funzionari dell'Ente sono liquidate nella misura dello Stato per i propri impiegati.

Art. 23.

L'Ente può richiedere la Regia avvocatura erariale di rappresentarlo e difenderlo in tutti i giudizi attivi e passivi dinanzi alla Autorità giudiziaria, ai Collegi arbitrali e a giurisdizioni speciali, salvo, beninteso, il caso di controversia con lo Stato.

Gli onorari e le competenze dovute dall'Ente all'Avvocatura saranno liquidate a norma di legge.

CAPO IV.

Gestione finanziaria.

Art. 24.

L'esercizio finanziario comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno.

Art. 25.

Il bilancio di previsione del nuovo esercizio deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio d'amministrazione non oltre il mese di novembre di ogni anno.

Art. 26.

Il conto consuntivo dell'esercizio scaduto deve essere presentato prima del 31 gennaio di ogni anno al presidente dell'Ente e da lui sottoposto all'approvazione del Consiglio entro il seguente mese di febbraio, unitamente con la relazione generale di cui alla lettera *a)* dell'art. 16.

Copia del conto consuntivo deve essere comunicata ai membri del Consiglio almeno dieci giorni prima della discussione.

Appena approvato il bilancio consuntivo sarà rimesso non oltre il primo trimestre di ciascun anno ai Ministeri dei lavori pubblici, dei trasporti e del tesoro.

Art. 27.

Qualora, ai termini degli articoli 4, lettera *f)*, e 8 del decreto Luogotenenziale 13 marzo 1919, n. 572, l'Ente intendesse emettere obbligazioni, il relativo piano finanziario dovrà essere sottoposto alla preventiva approvazione del Ministero del tesoro.

Art. 28.

L'ordinazione delle spese spetta esclusivamente al Consiglio di amministrazione od al presidente nei limiti che verranno dal Consiglio fissati.

I funzionari dell'Ente potranno tuttavia ordinare quelle spese che per capienza e per titolo rimangano nei limiti dei fondi messi a loro disposizione.

Art. 29.

I mandati di pagamento sono emessi dalla ragioneria dell'Ente in base a richieste vistate dal segretario generale e debbono recare la firma del ragioniere e del segretario generale e la controfirma del presidente o di chi lo sostituisce.

Gli atti che importino impegno o ordinazione di spesa debbono essere firmati dal presidente e comunicati dal segretario generale al ragioniere prima della loro spedizione, per gli accertamenti e le registrazioni occorrenti.

Tutte le volte che il ragioniere non creda di poter dare corso ad una richiesta di pagamento o ad un atto impegnativo o ordinativo di spesa deve darne avviso motivato al segretario generale, il quale, a sua volta, è tenuto a riferire senza indugio al presidente.

Il presidente potrà, con ordine scritto, disporre l'esecuzione del provvedimento salvo a sottoporre la questione al Consiglio di amministrazione nella prima adunanza.

Art. 30.

Per la quota di contributo a carico dello Stato sulla spesa di esecuzione delle opere di cui all'art. 2 della citata convenzione 30 gennaio 1919 l'Ente alla fine di ciascun anno rimette al Ministero dei lavori pubblici domanda di pagamento corredata di copia dei certificati di pagamento agli imprenditori e degli altri documenti di spesa.

Art. 31.

Per le opere di costruzione e manutenzione del bacino di stazionamento e di escavazione straordinaria della foce del porto, che il Ministero dei lavori pubblici affidi all'Ente a rimborso di spese, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 10 del decreto 13 marzo 1919, n. 572, l'Ente rimetterà di mano in mano al Ministero i relativi certificati di pagamento e documenti di spesa a corredo della domanda di rimborso.

La medesima procedura sarà seguita per il rimborso delle spese di costruzione e manutenzione riguardanti quelle, fra le opere già esistenti o previste nel succitato art. 2 della convenzione 30 gennaio 1919, che come interessanti la difesa nazionale e la zona di rifugio sono destinate ad essere dichiarate di prima categoria ed a passare di conseguenza ad esclusivo carico dello Stato.

Art. 32.

Al termine di ciascun esercizio finanziario l'Ente rimette in doppia copia al Ministero dei lavori pubblici l'elenco delle somme dovute dagli Enti locali, quale contributo della spesa sostenuta per le opere di cui al citato art. 2 della convenzione 30 gennaio 1919.

L'elenco diviene definitivo a tutti gli effetti delle vigenti disposizioni di legge dopo che sia stato restituito all'Ente col visto del Ministero, e potrà da allora essere comunicato a ciascuno degli Enti interessatr, perchè esegua il rimborso della quota di sua spettanza entro novanta giorni dalla comunicazione.

Art. 33.

Alla fine di ogni esercizio finanziario l'Ente comunica ai prefetti delle Provincie interessate perchè ne curi l'iscrizione nei rispettivi bilanci, l'ammontare presuntivo del contributo degli Enti locali alla spesa da sostenere durante il nuovo esercizio.

La comunicazione stessa non pregiudica il diritto dell'Ente al rimborso della maggiore spesa che possa risultare all'atto della liquidazione.

Art. 34.

Le modalità per il controllo contabile e per il versamento nella cassa dell'Ente delle tasse e sovrattasse spettanti all'Ente medesimo e riscosse per cura dell'Amministrazione della dogana a norma dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 13 marzo 1919, n. 572, saranno stabilite d'accordo fra il Ministero delle finanze e l'Ente.

Art. 35.

Il servizio di cassa dell'Ente può essere affidato per deliberazione del Consiglio ad un Istituto bancario locale, con le speciali norme e cautele che saranno fissate nella deliberazione stessa.

Art. 36.

Coloro che hanno maneggio di danaro e la custodia dei valori dell'Ente debbono prestar cauzione il cui ammontare è fissato dal Consiglio di Amministrazione.

Potranno esser dispensati dal prestar cauzione i funzionari dell'Ente relativamente ai fondi da essi avuti in anticipazione per lavori e forniture da eseguire in amministrazione o in economia.

CAPO V.

Lavori e forniture.

Art. 37.

All'esecuzione dei lavori e delle forniture si può provvedere per trattativa privata o in economia invece che mediante pubblico ap-

palto tutte le volte che ciò sia espressamente deliberato dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio potrà anche per ragioni di urgenza autorizzare lo inizio di un lavoro o di una fornitura entro il massimo di L. 100.000 di spesa in pendenza della presentazione del relativo progetto.

Art. 38.

Per i lavori e le forniture da eseguire in economia l'Ente può, in favore dei propri funzionari, disporre anticipazioni fino a L. 20.000 e aperture di credito fino a L. 100.000.

Per lo stesso oggetto non potrà essere emesso un nuovo mandato in anticipazione o a disposizione fino a che non sia stato presentato il rendiconto della spesa di almeno 2[3 del mandato precedente.

Art. 39.

I funzionari sono personalmente responsabili delle somme avute in anticipazione o a disposizione fino a che non abbiano ottenuto regolare discarico.

Essi sono inoltre tenuti:

a) a rendere conto di ogni anticipazione e apertura di credito loro concessa alla fine di ogni trimestre dell'anno finanziario e a presentare il relativo rendiconto finale dopo la totale erogazione dei fondi o non appena cessi la ragione dell'anticipazione o della apertura di credito;

b) a presentare entro il quindici gennaio di ogni anno, oltre al rendiconto periodico dell'ultimo trimestre del decorso esercizio le eventuali richieste di rinnovazione di mandati per il nuovo esercizio finanziario;

c) a versare nella cassa dell'Ente, entro lo stesso termine del 1° gennaio di ogni anno, le somme avute in anticipo e non spese.

Art. 40.

I mandati di pagamento diretto per lavori e forniture sono emessi in base ai certificati e stati di avanzamento rilasciati dall'Ufficio tecnico.

Art. 41.

Su richiesta dell'Ente l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvede alla compilazione dei progetti di massima e di quelli esecutivi occorrenti per le opere e provviste che riguardino servizi ferroviari.

Tra questi lavori potranno essere compresi quelli necessari per il passaggio diretto delle merci dal vettore ferroviario al vettore marittimo e viceversa e per il funzionamento dei servizi cumulativi ferroviari e marittimi.

I progetti che contemplano modificazioni agli impianti esistenti potranno essere studiati anche per iniziativa dell'Amministrazione predetta.

I progetti debbono essere presentati all'Ente e sottoposti al procedimento stabilito per gli altri progetti.

Art. 42.

Per le espropriazioni l'Ente provvede alla pubblicazione del piano parcellare con l'offerta dell'indennità ai proprietari.

Gli stati di consistenza di cui all'art. 7 del decreto Luogotenenziale 13 marzo 1919, n. 572, sono compilati in contraddittorio degli interessati i quali sono invitati a intervenire con avviso da pubblicare almeno dieci giorni prima.

In mancanza di tale intervento gli stati di consistenza sono compilati con l'assistenza di due testimoni.

Appena effettuato il deposito di cui nel penultimo comma del citato art. 7 l'Ente potrà promuovere dal prefetto il decreto di espropriazione e di occupazione degli immobili.

CAPO VI.

Concessioni e licenze.

Art. 43.

Le aree, delle quali fu concessa la gestione all'Ente con l'art. 2 della Convenzione 30 gennaio 1919, sono distinte nelle tre categorie seguenti:

1° aree occorrenti per le ordinarie operazioni commerciali e delle quali è permessa l'occupazione soltanto per il tempo richiesto dalle operazioni medesime;

2° aree concesse per maggior tempo o per altri usi, salva restando la revocabilità *ad nutum* della concessione con l'obbligo per il concessionario dello sgombero immediato e della restituzione in pristino;

3° aree concesse per usi che implichino la costruzione di opere stabili permanenti alterazioni delle aree medesime.

La distinzione delle aree nelle tre categorie suddette sarà stabilita dall'Ente, sentita la Capitaneria del porto. La Capitaneria medesima procederà d'accordo con l'Ente per la distribuzione degli accosti e per la destinazione commerciale delle banchine.

Art. 44.

L'occupazione delle aree della prima categoria sarà regolata dalle norme e tariffe che verranno fissate dall'Ente con speciale regolamento da approvare dal Ministero dei trasporti a mente dell'articolo 13 della citata convenzione 30 gennaio 1919 anche per gli effetti dell'art. 41 della legge 23 luglio 1890, n. 318.

Fino a che il detto regolamento non sia approvato, sussisterà l'applicazione delle norme e tariffe attualmente vigenti.

Le licenze per il deposito delle merci sono rilasciate su richiesta della Capitaneria del porto.

Art. 45.

Le concessioni delle aree della seconda categoria sono fatte per licenza di durata non superiore ad un anno. Possono avere più lunga durata soltanto se riguardino i cantieri o le altre industrie navali contemplate dal capo I, titolo 3°, del regolamento 20 novembre 1879 per l'applicazione del codice per la marina mercantile.

Le concessioni stesse si intendono senz'altro decadute al termine della licenza, quando non ne sia stata accordata la rinnovazione almeno un mese prima della loro scadenza.

Art. 46.

Le licenze di durata non superiore a sei mesi sono concesse dal presidente su domanda degli interessati, ma debbono essere ratificate dal Consiglio di amministrazione nella prima adunanza successiva al rilascio della licenza.

Le licenze di durata superiore a sei mesi debbono ottenere la preventiva autorizzazione del Consiglio di amministrazione. Salva decisione in contrario l'autorizzazione del Consiglio implicherà anche quella di eventuali proroghe.

Art. 47.

Sono concorrenti le domande di concessione che riflettono l'occupazione della stessa area o che comunque siano tra loro tecnicamente incompatibili.

Nel caso di concorrenza fra le domande di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 43, che si propongono di utilizzare l'area per lo stesso scopo, la preferenza è determinata dalla priorità della effettiva presentazione, quale risulta accertata dal registro dell'ufficio dell'Ente delegato a riceverle; qualora lo scopo sia diverso potrà essere preferita dal Consiglio di amministrazione su proposta del presidente, quella che risulti rispondente ad un fine di maggiore interesse pubblico dell'Ente, aprendosi anche, ove del caso, una gara per l'aggiudicazione sulla base di miglioramenti di canone.

Nel caso di concorrenza tra domande di cui al n. 3 dell'art. 43, sarà preferita, su deliberazione del Consiglio di amministrazione, quella che risponda ad una finalità di maggiore interesse pubblico o dell'Ente, o, a parità di condizioni, offra maggiori accertate garanzie tecnico-finanziarie ed industriali d'immediata esecuzione ed utilizzazione. Anche in questi casi l'Ente potrà sempre, su deliberazione del Consiglio di amministrazione, aggiudicare la concessione

in seguito a pubblica gara od a licitazione privata, sulla base dell'aumento del canone, od anche in seguito a concorso per miglioramento dei progetti tecnici.

Art. 48.

I canoni per le licenze di durata superiore a sei mesi sono fissati dal Consiglio di amministrazione: gli altri dal presidente.

Quando la concessione implichi l'obbligo di costruire opere destinate a rimanere in proprietà dell'Ente senza compenso agli altri oneri del concessionario deve essere aggiunto quello del pagamento di un canone della misura fissa di una lira a titolo di semplice riconoscimento dei diritti dell'Ente.

Art. 49.

Le licenze rilasciate sono sempre subordinate alla condizione che l'Ente potrà in qualsiasi tempo e per qualsiasi ragione revocarle e fare sgombrare il suolo con semplice intimazione scritta.

Nel caso di revoca il concessionario non potrà pretendere indennizzo o compenso alcuno. Avrà solo diritto alla restituzione della metà del canone pagato quando abbia usufruito della concessione per un tempo inferiore alla metà della durata della licenza.

Art. 50.

Quando per lo scopo della concessione o per le opere di cui occorre autorizzare l'esecuzione sia esclusa la possibilità di esigere in qualsiasi momento lo sgombro e la restituzione in pristino della area, la concessione dovrà farsi in forma di contratto.

Il contratto stesso non avrà effetto esecutivo finchè non sia approvato con decreto Ministeriale o Reale, quando questa approvazione sia prescritta dalle disposizioni vigenti.

Anche le concessioni fatte per contratto sono subordinate al diritto dell'Ente di revocarle per qualsiasi ragione di pubblico o di proprio interesse, ma l'esercizio del diritto stesso potrà avere come onere corrispettivo il pagamento di un'indennità commisurata al mancato godimento dell'ulteriore durata della concessione.

Nel contratto di concessione sarà anche, in ogni caso, fissato un congruo termine entro il quale il concessionario dovrà assumersi l'obbligo di sgombrare completamente l'area occupata.

Qualora invece convenisse all'Ente la conservazione delle opere medesime, sarà imposto al concessionario l'obbligo di mantenerle e di consegnarle all'Ente in perfetto stato allo scadere della concessione senza indennizzo o compenso alcuno.

Art. 51.

L'esercizio delle gru e degli altri meccanismi per l'imbarco, sbarco e trasbordo delle merci e l'uso degli scali d'alaggio, dei capannoni di deposito e di ogni altro arredamento portuale gestito dall'Ente possono da questo essere dati in concessione a privati giusta gli articoli 122 e seguenti del regolamento 26 settembre 1904, n. 713, per l'esecuzione della legge sui porti, spiaggie e fari.

L'esercizio diretto dei mezzi ed impianti suaccennati deve invece essere regolato da speciali norme e tariffe da approvare dal Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari a norma dell'art. 13 della citata convenzione 30 gennaio 1919.

Art. 52.

Per ogni genere di concessioni deve essere prestata dal concessionario una cauzione sufficiente a garantire il pagamento del canone e l'adempimento di tutti gli obblighi assunti.

Art. 53.

Sulle domande di concessione l'Ente ha l'obbligo di sentire il parere della Capitaneria di porto per quanto possa interessare la polizia portuale e la navigazione.

L'elenco di tutte le concessioni fatte durante ogni anno finanziario deve essere rimesso ai Ministeri interessati a corredo della relazione di cui all'art. 16 del presente regolamento.

CAPO VII.

Disposizioni diverse

Art. 54.

Riguardo ai contratti tuttora vigenti fra l'Amministrazione dei lavori pubblici e le imprese assuntrici dei servizi di manutenzione, illuminazione, ecc., passati a carico dell'Ente in forza dell'art. 14 della citata convenzione 30 gennaio 1919, l'Ente si sostituisce allo Stato in tutti i diritti e gli obblighi relativi, a datare dal giorno in cui riceverà regolare consegna del porto canale e sue dipendenze.

Art 55.

Per tutto ciò che in riguardo alle attribuzioni e al funzionamento dell'Ente non abbia speciale disciplina dal decreto Luogotenenziale 13 marzo 1919, n. 572, dalla convenzione 30 gennaio 1919 con esso approvata e dal presente regolamento, saranno osservate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re,
come da decreto in data 11 marzo 1920:
Il ministro del tesoro: SCHANZER.
Il ministro dei lavori pubblici: PANTANO.
Il ministro dei trasporti marittimi e ferroviari: DE VITO.

Il numero 805 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge 21 dicembre 1919, n. 2486;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col ministro del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 13 del R. decreto-legge 21 dicembre 1919, n. 2486, è modificato come appresso:

I funzionari del Ministero della giustizia che abbiano appartenuto alle cancellerie e segreterie giudiziarie possono, a loro domanda, essere richiamati alla precedente carriera con diritto agli aumenti di stipendio che loro sarebbero spettati nella medesima.

Per servizi speciali sono addetti al Ministero, senza aumento di posti di ruolo, 155 funzionari di cancelleria e segreteria di grado inferiore a quello di cancelliere di Corte di cassazione e di segretario di procura generale di Corte di cassazione, i quali sono posti fuori della pianta organica delle sedi giudiziarie.

Questo numero non può in nessun caso essere aumentato neppure in via temporanea.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — FALCIONI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 704. **Regio** decreto 9 maggio **1920** col quale, sulla **proposta** del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Arcidosso (Grosseto), di applicare dal 1° gennaio 1916 al 31 dicembre 1920, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 1000.

N. 705. **Regio decreto 16** maggio 1920, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Angera (Como), di applicare dal 1° gennaio 1918 al 31 dicembre 1919, la tassa di esercizio, col limite massimo fino a L. 2000.

N. 706. **Regio decreto 16** maggio **1920** col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Gropparello (Piacenza), di applicare dal 1° gennaio 1919 al 31 dicembre 1920 la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

N. 708. **Regio decreto 2** maggio **1920**. col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, viene approvata una modificazione all'art. 4 del regolamento per l'applicazione della tassa di soggiorno nel comune di Courmayeur (Torino).

N. 709. **Regio decreto 13** maggio **1920**, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il legato Ezzo Trogu di Atzara (Cagliari), viene eretto in ente morale, e concentrato nella locale Congregazione di carità.

N. 717. **Regio decreto 16** maggio **1920**, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, si approvano alcune modificazioni allo statuto organico del Monte dei Poveri di Ancona.

N. 718. **Regio decreto 29** aprile **1920**, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, l'Istituto autonomo per le case popolari di Catania, viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 721. **Regio decreto 15 aprile 1920**, col quale, sulla proposta del ministro dell'agricoltura, al Consorzio irriguo Quattro Quadretti di Verolanuova (Brescia) viene concessa la facoltà di riscuotere i contributi dei soci coi privilegi fiscali.

N. 722. **Regio decreto 16 maggio 1920**, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, viene approvato il nuovo statuto organico del Monte di pietà di Ruffano (Lecce).

N. 723 **Regio decreto 18 aprile 1920**, col quale sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, viene approvato il nuovo statuto organico del Monte di pietà di Chieri (Torino).

N. 734. **Regio decreto 27 maggio 1920**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Rancio di Lecco (Como), di applicare dal 1° gennaio 1919 al 31 dicembre 1920 la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 1700.

N. 735. **Regio decreto 27 maggio 1920**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Castiglione Olona (Como) di applicare dal 1° gennaio 1919 al 31 dicembre 1920 la tassa di esercizio col limite massimo fino a L 2000.

N. 736. **Regio decreto 27 maggio 1920**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Lettomanoppello (Chieti), di applicare dal 1° gennaio 1919 al 31 dicembre 1920 la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

N. 744. **Regio decreto 18 aprile 1920**, col quale sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, il Consorzio delle scuole professionali per la maestranza marittima, con sede in Roma, viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 745. **Regio decreto 16 maggio 1920**, col quale, sulla proposta del ministro per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, sono eretti in enti morali i pii lasciti Filicori e concentrati nella Congregazione di carità di Bologna.

N. 746. **Regio decreto 27 maggio 1920**, col quale, sulla proposta del ministro della guerra, si autorizza la Casa Umberto I pei veterani in Turate ad accettare il legato disposto da Mattiuzzi Luigi di L. 21.608,67.

N. 763. **Regio decreto 8 aprile 1920**, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione il contributo scolastico a carico del comune di Castelgoffredo (Mantova), già consolidato in L. 11 728,71 col decreto Regio 17 gennaio 1915, n. 137, è elevato a L. 12 728,71 a datare dal 1° ottobre 1916.

N. 764. **Regio decreto 8 aprile 1920**, col quale sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, il contributo scolastico a carico del comune di Monsummano, già fissato in L 8888,09, col decreto Regio 29 gennaio 1914, n. 115, viene elevato a L. 9368,09 a decorrere dal 1° ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 maggio 1899 col quale fu approvato l'elenco delle acque pubbliche per la provincia di Siena;

Visto l'elenco suppletivo comprendente le rettifiche da apportarsi alle indicazioni riguardanti i quattro corsi d'acqua – Fosso delle Vene – Torrente Bargnano e Vene delle Leme, Vena di Mulini Martello e dei Sodi e Fosso della Foce – Vena della Leme, iscritti rispettivamente ai nn. 265, 287, 292 e 298 dell'elenco come sopra approvato, nonchè la Vena di Sant'Albano;

Visti gli atti della compiuta istruttoria effettuatasi con le modalità prescritte dall'art. 2 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916 n. 1664, ora abrogato, e del regolamento 24 gennaio 1917. n. 5436;

Ritenuto che nella provincia di Siena lo schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche venne pubblicato con il decreto del ministro dei lavori pubblici 6 agosto 1917, n. 5436;

Che in seguito alla pubblicazione non sono state presentate osservazioni dalla Deputazione provinciale della provincia di Siena;

Che la Ditta Carlo Corticelli in data 27 luglio 1918 e quindi fuori termine, ha fatta opposizione contro la iscrizione della sorgente della Lema che alimenta il torrente Bargnano;

Considerato che la Vena delle Leme costituisce il principale alimento del torrente Bargnano, e quindi ai sensi ed effetti delle vigenti leggi non può ritenersi di privata spettanza;

Che se ciò avvenisse ne resterebbe vulnerato sostanzialmente il buon regime del torrente Bargnano stesso sul quale sono già costituite antiche utenze;

Considerato che per le esposte ragioni la opposizione fatta contro il cennato elenco suppletivo è da respingere, riscontrandosi in fatto ed in diritto nelle acque in esso iscritto il carattere di acque pubbliche, per cui l'elenco suppletivo stesso è meritevole di approvazione;

Udito il parere del Consiglio superiore delle acque pubbliche;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Respinta ogni contraria opposizione, è approvato l'elenco suppletivo delle acque pubbliche per la provincia di Siena, giusta l'unito esemplare vistato, d'ordine Nostro dal ministro proponente, il quale è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

PANTANO.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

ELENCO DELLE ACQUE PUBBLICHE

PROVINCIA DI SIENA

III Suppletivo a quello approvato con R. decreto 7 maggio 1899

N. B. — Nella 2ª colonna l'indicazione fiume, torrente, botro, vallone, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, ma sibbene alla qualifica colla quale sono conosciuti nella località.

Comunque determinato il limite fino al quale si è dichiarato pubblico il corso d'acqua, indicato nella colonna 5, devesi sempre ritenere esteso superiormente fino alla presa d'acqua dell'ultimo opificio a monte.

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o sbocco 3	COMUNI toccati o attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
12 bis	Vena di Sant'Albino, inf. al n. 12	Parce	Montepulciano	Dallo sbocco alla sorgiva che lo alimenta. (La sorgiva si trova a m. 159 a monte del ponte della strada Montepulciano-Manciano
265	Fosso della Vena, inf. al n. 261	Senna	Piancastagnaio	Dall'ultimo opificio a monte, alle sorgive
287	Torrente Bargnano e Vene delle Lame, inf. al n. 283	Ostrone	Cetona	Dallo sbocco al punto di congiungimento delle due Vene delle Lame dove il corso prende forma di fosso
292	Vena di Molin Martello e fosso della Foce, inf. al n. 283	Id.	Sarteano	Dallo sbocco all'ultimo opificio a monte dove si raccolgono le sorgenti alimentatrici
293	Vena della Lama, inf. al n. 283	Id.	Id.	Dallo sbocco all'ultimo opificio a monte

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
(come da R. decreto 26 febbraio 1920)
Il ministro segretario di Stato pei lavori pubblici: PANTANO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 9 maggio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Bisaccia (Avellino).

SIRE!

Il Consiglio comunale di Bisaccia, ridotto per dimissioni e decadenze a 13 su 20 consiglieri, era diviso in due gruppi ostili ed irriducibili, l'uno di 8, l'altro di 5 membri.

In questi ultimi mesi il favore della cittadinanza venne a mancare ai consiglieri della maggioranza, il che determinò le dimissioni del sindaco e della Giunta, mentre i cinque consiglieri della minoranza hanno rinunciato al mandato.

Riuscito inutile ogni tentativo del commissario prefettizio inviato nel Comune per ristabilire la normale rappresentanza, si rende ora necessario - come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 6 aprile - lo scioglimento del Consiglio comunale.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4

febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Bisaccia, in provincia di Avellino, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. Tommaso Marinari è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, *in udienza del 16 maggio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Civitella della Chiana (Arezzo).*

SIRE!

In seguito a reclami pervenuti contro l'Amministrazione comunale di Civitella della Chiana, il prefetto di Arezzo ha disposto una inchiesta sul funzionamento dell'Amministrazione stessa, inchiesta che ha messo in luce lo stato di abbandono e di disordine dei pubblici servizi, già rilevati lo scorso anno da una precedente ispezione e mai rimossi, per quanto l'autorità prefettizia non avesse mancato di spingere continuamente l'Amministrazione al retto adempimento delle sue mansioni.

Alle cause di disordine amministrativo si sono ora aggiunti altri fatti che minacciano di compromettere l'ordine pubblico e che rendono impossibile ogni ulteriore convocazione del Consiglio comunale.

Infatti, dopo il trasferimento della sede municipale da Civitella a Badia del Pino, tra la popolazione dell'una e dell'altra frazione si è riacceso più acuto l'antico dissidio, tanto che in occasione di una recente seduta consigliare sono avvenuti dei disordini, che avrebbero potuto avere tristissime conseguenze, se non fossero stati con molto stento e prudenza a tempo sedati.

Pertanto, cresciuta l'irritazione degli animi, si rende ormai indispensabile sostituire alla ordinaria Amministrazione, contro la quale si appuntano le animosità dei gruppi in lotta, un periodo di amministrazione straordinaria che riporti la tranquillità nel paese.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza dell'11 maggio, provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Civitella della Chiana, in provincia di Arezzo, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Astolfo Fabioli è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, *in udienza del 13 maggio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Frascati (Roma).*

SIRE!

Da tempo nella popolazione del comune di Frascati esisteva un certo malcontento verso gli amministratori della civica azienda, ritenuti responsabili di scarso interessamento agli affari del Comune, specie nei riguardi della risoluzione del problema edilizio, dell'applicazione dei nuovi tributi, del servizio annonario e del compimento di taluni lavori pubblici; e tale malcontento, nel febbraio scorso, ha avuto eco in un pubblico comizio di protesta adunato dagli aderenti al partito socialista.

Recentemente poi la proposta di regificazione della scuola tecnica ha disgregato la compagine consiliare; la Giunta municipale che aveva presa l'iniziativa del progetto, ha presentato le dimissioni ed i nuovi elettori scelti dal Consiglio fra i consiglieri di minoranza, hanno declinato l'incarico disertando tre successive convocazioni del Consiglio. In tal modo si è definitivamente arrestata la vita amministrativa dell'Ente.

Il prefetto ha affidato la provvisoria gestione del Comune ad un suo commissario e poichè gli amministratori si rifiutano sempre di ritornare al potere e la popolazione mantiene vivo, contro di essi, il malcontento, ritenendo necessario il loro allontanamento dai pubblici affari, si rende ora indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale in vista delle esigenze locali dell'ordine pubblico e degli urgenti ed importanti affari rimasti pendenti, per la cui risoluzione occorre che l'amministratore straordinario abbia i più ampi poteri dell'art. 324 della legge comunale e provinciale.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza del 6 aprile 1920, provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Frascati, in provincia di Roma, è sciolto.

Art. 2

Il sig. gr. uff. dott. Costantino Taranto è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO E PER GLI APPROVVIGIONAMENTI E I CONSUMI ALIMENTARI

Veduti il decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 49 e il decreto Reale 23 giugno 1919, n. 1063;

Decreta:

Art. 1.

È istituita, presso il Sottosegretariato di Stato per gli approvvigionamenti e i consumi, una Commissione per gli studi relativi alle miscele dei cereali ed al regime dei sottoprodotti dei medesimi.

Art. 2.

La Commissione predetta si compone di otto membri, nominati dal sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti e i consumi, che la presiede.

L'ufficio di segretario è esercitato da un funzionario del Sottosegretariato di Stato per gli approvvigionamenti.

Art. 3.

Le spese per le competenze ai membri della Commissione e per il funzionamento dell'ufficio di segreteria graveranno sui fondi stanziati al capitolo 58-x, dello stato di previsione delle spese per gli approvvigionamenti e consumi alimentari per l'esercizio finanziario corrente e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Art. 4.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 30 maggio 1920.

Il ministro: ABBIATE.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

PER GLI APPROVVIGIONAMENTI E I CONSUMI ALIMENTARI

Visto il decreto Ministeriale 30 maggio 1920;

Decreta:

Articolo unico.

A costituire la Commissione di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 30 maggio 1920, sono chiamati i signori:

1. Besozzi cav. Achille, presidente Associazione nazionale mugnai, Milano.
2. Carlucci comm. prof. Michele, ispettore generale tecnico Ministero agricoltura.
3. Corinaldi gr. uff. Cesare, presidente Consorzio provinciale granario, Torino.
4. Lissone comm. Sebastiano.
5. Morandi gr. uff. ing. Emilio, direttore Federazione Consorzi agrari.
6. Rostagno cav. uff. Domenico.
7. Soleri dott. Gaudenzio.
8. Verratti dott. Santino.

Il sig. cav. uff. dott. Giovanni Girardi è incaricato delle funzioni di segretario.

Roma, 31 maggio 1920.

Il sottosegretario di Stato: SOLERI.

COMITATO INTERMINISTERIALE

per la sistemazione delle industrie di guerra.

La seconda sezione della Giunta esecutiva, nella sua seduta del 15 giugno 1920, ha deliberato di apportare al listino n. 16, dei prezzi di vendita ai privati dei prodotti metallici e rottami di proprietà dello Stato, le seguenti variazioni valevoli per tutte le vendite a partire dal 18 giugno 1920:

Ghisa, ferri ed acciai laminati.

Ematite, L. 120 per 100 kg.
Ghisa da fonderia, L. 95 id.
Ghisa al forno elettrico, L. 85 id.
Billettes nazionali.
Billettes omogeneo americane da rilaminare.
Billettes, barre e blocchetti di acciaio duro da proiettili da rilaminare, L. 135 per 100 kg.
Ferro comune, prezzo base, L. 210 id.
Ferro omogeneo, prezzo base, L. 225 id.
Moietta comune, prezzo base, L. 225 id.
Moietta omogeneo, prezzo base, L. 235 id.
Vergella e filo d'apporto, L. 225 id.
Rotaie finite oltre kg. 14 il ml., L. 225 id.
Stecche finite per dette, L. 260 id.
Piastre finite per dette, L. 250 id.
Rotaiette finite fino a kg. 14 il ml., L. 225 id.
Stecche finite per dette, L. 260 id.
Traverse finite per ferrovie portatili, L. 250 id.
Lamiere nere, prezzo base mm. 4 e più, L. 280 id.
Lamiere nere di superficie inferiore a mq. 2 e fino a mq. 1, L. 235 id.
Lamiere nere di superficie inferiore a mq. 1, L. 190 id.
Lamiere zincate, prezzo base mm. 1 n. 20, L. 400 id.
Lamiere piombate, L. 370 id.
Travi a doppio T da 2 a 4 m. di lunghezza, L. 135 id.
Tubi saldati per mobilio, gaz e acqua, prezzo base, L. 380 id.
Tubi senza saldatura, prezzo base, L. 430 id.
Tubi bollitori, prezzo base, L. 440 id.
Tubi di ghisa, L. 235 id.
Corda spinosa zincata in rotoli, L. 150 id.
Corda spinosa zincata sciolta, L. 60 id.
Corda spinosa nera in rotoli, L. 100 id.
Paletti da reticolati a sezione rotonda o quadra, L. 120 id.
Filo di ferro ricotto in matasse, prezzo base, L. 280 id.

Rottami.

Rottami da copertura per ferriera: lamiere per copertura da 6 mm. e più di spessore in lunghezza non inferiore a 500 mm. e non superiore a 1000 mm. e larghezza non minore di 200 mm., L. 70 per 100 kg.

Cerchioni di carri ed assili, travate sfasciate, spezzoni di ferro a U a T, a L, poutrelles e rotaie il tutto in lunghezza non inferiore a 500 mm. e non superiore a 2000 mm., L. 62 id.

Rottami di officina in ferro e acciaio provenienti dalla lavorazione del ferro nuovo e dell'acciaio, aventi spessore da mm. 4 in più, ivi compresi i paletti da reticolati a corniera, cavalli di frisia, istrici e scheggie di granata, L. 50 id.

Rottami pesanti di ferro e acciaio raccogliticci: attrezzi da campagna e ferro profondamente ossidato in genere da mm. 4 di spessore in più, corda spinosa pressata o tagliata e corda spinosa nera in rotoli deteriorata, L. 40 id.

Rottami leggeri nuovi di ferro e di acciaio, provenienti dalla lavorazione delle lamiere nere nuove, cascami di moietta da imballo con spessore di mm. 3 e meno, L. 35 id.

Rottami leggeri usati, provenienti dalla raccolta in genere, escluso marcio, zincato, smaltato, piombato, stagnato, L. 25 id.
N. B. — Le due categorie ultime, se imballate e pressate, in più, L. 3 id.
Corda spinosa nera sciolta per spedizioni, non inferiore a 10 tonn., L. 25.
Proiettili acciaio non ultimati, L. 55 id.
Elementi di proiettili di acciaio, L. 55 id.
Proiettili di ghisa acciaiosa non finiti, L. 55 id.
Pallette di ghisa per shrapnels, L. 55 id.
Ritagli di lavorazione di bombe, L. 80 id.
Ritagli irregolari di lamiera inferiore a mq. 1,20, L. 100 id.
Rottami di ghisa grigia meccanica in pezzatura, pronta al forno, L. 80 id.
Rottami di proiettili di ghisa grigia, L. 70 id.
Rottami di ghisa bruciata, L. 40 id.
Tornitura di acciaio in briquettes, L. 45 id.
Tornitura di ferro e di acciaio, L. 40 id.
Tornitura di ghisa, L. 35 id.
N. B. — Per i rottami utilizzabili nei lavori di forgia verrà applicato un aumento del 50 0|0 sui prezzi di listino.

L'ultimo capoverso delle condizioni di vendita:
« La cessione o distribuzione di materiali di proprietà dello Stato compresi nel presente listino sono riservate esclusivamente all'ufficio materie prime siderurgiche del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, Roma ».
Va sostituito con il seguente:
« La cessione o distribuzione dei materiali di proprietà dello Stato compresi nel presente listino, sono riservate esclusivamente al servizio temporaneo approvvigionamenti industriali del Ministero dell'industria, commercio in Roma ».

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

Il Collegio centrale arbitrale

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli eccellentissimi signori:
Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;
Coppola comm. Francesco, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;
Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente;
Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale Ministero dell'agricoltura, membro supplente;
Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore nel Ministero di agricoltura, membro supplente;
Assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo della Corte di cassazione a riposo;
Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA:

Letta la richiesta 9 dicembre 1919-19 gennaio 1920, depositata nella segreteria di questo Collegio il 21 gennaio 1920, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i combattenti richiede l'attribuzione, al proprio patrimonio, del fondo rustico di proprietà della ditta Narducci Salvatore ed Alessandro fu Giovanni, con l'usufrutto di 1|4 ad Uber Maria fu Salvatore; inscritto nel catasto rustico del comune di Morlupo (Roma) in vocabolo Fontanavecchia, ai numeri di mappa dal 1860 al 1865 (compresi), 2035 e 2037, per una totale estensione di ettari 16,85,60, confinante, il numero 1845, col fosso della Mola e con la proprietà Di Fani Attilio, e il rimanente terreno, pure col fosso della Mola, col fosso Malatesta, con l'Università agraria, ecc.;

Ritenuto che la richiesta venne comunicata ai signori Narducci Salvatore ed Alessandro, ed alla signora Uber Maria, predetti, domiciliati in Roma, via Germanico, n. 172, in data 19 gennaio 1920, nei modi voluti dall'art. 5 del R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612, come è anche provato dalle ricevute di ritorno, esistenti in atti;
Ritenuto che la richiesta di attribuzione è fatta ai sensi dell'articolo 9, n. 3, e dell'articolo 11, parte prima, del regolamento legislativo approvato col decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, numero 55;
Udita la relazione del gr. uff. prof. Brizi;
Considerato che il fondo richiesto certamente risulta atto ad importanti trasformazioni colturali. Difatti, si tratta di terreni in parte siliceo-argillosi e di notevole profondità; ed in parte di terreno a tufo terroso e di scarsa profondità, ma di dissodamento agevole nella zona pianeggiante, e meno agevole nella zona più elevata.
Il fondo è coltivato col turno locale a terzeria e non vi è altra alberatura che pochi cerri, alcune quercie e due olivi. Tale fondo si presta all'impianto di olivi, nella zona più elevata, e all'impianto di filari di viti, nella zona restante, ove il terreno tra i filari si presta bene a coltura erbacea, di cereali in rotazione con leguminose. Tale, appunto, è il piano di lavori, che il Consiglio di amministrazione dall'Opera traccia, e che si deve ritenere di effettuazione possibile ed utile, e tale da rappresentare una importante trasformazione colturale;
Considerato che i motivi della richiesta del Consiglio di amministrazione dell'Opera, non sono in alcun modo contraddetti dalla ditta proprietaria, la quale non ha presentato osservazioni o deduzioni di sorta;
Letti ed applicati gli articoli 9, n. 3, e 11, parte prima, regolamento legislativo 16 gennaio 1919, n. 55, e 5 e 7 R. decreto 22 agosto stesso anno, n. 1612;
Pronuncia l'attribuzione al patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti e ne autorizza la immediata occupazione del fondo rustico in vocabolo « Fontanavecchia » (comune di Morlupo), di proprietà della Ditta Narducci Salvatore ed Alessandro fu Giovanni, con l'usufrutto di 1|4 ad Uber Maria fu Salvatore, meglio sopra specificato nei suoi confini, nella sua superficie e nei suoi dati catastali.
Dispone che la presente ordinanza rimanga depositata negli uffici di segreteria del Collegio assieme ai documenti relativi.
Così deliberato e pronunziato il giorno 24 del mese di febbraio 1920.

Nonis — Coppola — Gatti — Brizi, relatore — *Zattini — Avv. A. Castellani*, segretario.

La presente ordinanza è stata depositata nella segreteria del Collegio il giorno 2 marzo 1920.

Il segretario del Collegio: *avv. A. Castellani.*

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1612.
Roma, 4 marzo 1920.

Il segretario del Collegio: *Castellani.*

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

Il Collegio centrale arbitrale

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli eccellentissimi signori:
Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;
Coppola comm. Francesco, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;
Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente;

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale dell'agricoltura, membro effettivo;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore al Ministero dell'agricoltura, membro supplente;

Assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo di Corte di cassazione a riposo;

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA:

Letta la richiesta in data 9 dicembre 1919-19 gennaio 1920, depositata nella segreteria di questo Collegio il giorno 21 gennaio 1920, con la quale il Consiglio dell'Opera nazionale domanda l'attribuzione al proprio patrimonio del fondo denominato « Manciano e Piaggia Rossini » in territorio di Morlupo (Roma), distinto nel catasto coi numeri di mappa 514, 515, 537, 538, 539, 540 e 541; confinante a nord con eredi Rota Ludovico, ad est col fosso Sprofondati, a sud con lo stesso fosso e con la proprietà Rosa Di Mattia in Mariani, stesso proprietario, Bertoldini Francesco, eredi Bertoldini Arcangelo, eredi Roncacci, e ad ovest con la provinciale Morlupo-Leprignano; della totale superficie catastale di ettari 13,87,00, intestato alla signora Moroni Francesca di Bernardino, Di Fani Vincenzo e Maria fu Antonio, enfiteuti a Borghese don Paolo principe di Sulmona;

Ritenuto che la richiesta fu comunicata, il giorno 19 gennaio 1920, alla signora Francesca Moroni, in proprio e quale rappresentante dei minori Di Fani Vincenzo e Maria fu Antonio, ed alle signorine Livia e Santa dei principi Borghese, eredi del principe Borghese, e ciò nei modi voluti dall'art. 5 del regolamento approvato con Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1612, come pure è comprovato, dalle ricevute postali di ritorno esistenti in atti;

Ritenuto che la richiesta è fatta ai sensi e per gli effetti degli articoli 9, n. 3, ed 11, parte prima, del regolamento legislativo approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55;

Udito il relatore prof. Brizi;

Considerato che il fondo richiesto è da riconoscersi atto ad importanti trasformazioni colturali di terreno per la quasi totalità di natura argillosa, e profondo, salvo in qualche zona; coltivato secondo il turno di terzeria locale; privo di piantagioni (in esso esistono solo cinque vecchi castagni). Il fondo si presta utilmente ad essere alberato, parte con filari di viti, destinando gli interfilari a coltivazione erbacea di cereali in rotazione con leguminose; e parte a vigneto, coltivando a canneto una zona, per i bisogni della vigna. È questa appunto la importante trasformazione, che si propone la Opera nazionale nel suo piano di lavori;

Considerato che, dalle due deduzioni in data 9 febbraio 1920 (depositata il susseguente 10, nella segreteria di questo Collegio) e in data 15 febbraio 1920 (depositata il 6 marzo corrente) presentate dall'avv. Ugo De Dominicis, in rappresentanza della ditta proprietaria, nulla risulti che contrasti efficacemente il titolo giuridico per cui l'Opera nazionale richiede l'attribuzione del fondo. Infatti, è arbitrario affermare, come fa la deduzione, che il limite di interpretazione, dell'essere i terreni « atti ad importanti trasformazioni » debba consistere nell'essere essi, o soggetti ad obblighi di bonifica, o lasciati a coltura estensiva.

Se, per i terreni soggetti ad obbligo di bonifica, le norme vigenti fanno menzione esplicita, nessuna di esse ha dettata la limitazione generica dipendente dall'essere i terreni a coltura estensiva. Di fatto, la suscettività ad importanti trasformazioni colturali dipende, non soltanto dallo stato attuale del terreno, ma anche dalle sue qualità intrinseche ed estrinseche.

Del resto, il parere tecnico, allegato alla prima deduzione, e redatto dal dott. Muratori, nulla di specifico dice circa il fondo, di cui qui si tratta, e nulla oppone alla motivazione della richiesta del fondo stesso, occupandosi invece particolarmente di altri fondi richiesti.

Quanto alla proposta transativa, presentata dai proprietari alla Opera nazionale nel dicembre 1919, e richiamata nella deduzione, questo Collegio centrale arbitrale non è competente a prenderla in considerazione.

Considerato che nella discussione orale seguita, dinanzi a questo Collegio, tra il rappresentante dell'Opera nazionale ed il rappresentante della Ditta proprietaria, questo nulla ha eccepito che contrasti il titolo giuridico per l'attribuzione del fondo di cui si tratta;

Per questi motivi;

Letti ed applicati gli articoli 9 n. 3, e 11 del regolamento legislativo approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, numero 55 e 5 e 7 del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Pronunzia l'attribuzione al patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti, e la immediata occupazione da parte di questa del fondo rustico denominato « Manciano e Piaggia Rossini », di proprietà di Moroni Francesca e Di Fani Vincenzo e Maria, enfiteuti agli eredi di don Paolo Borghese, principe di Sulmona, siti nel comune di Morlupo, come sopra specificato nei suoi confini, nella sua superficie e nei suoi dati catastali

Dispone che la presente ordinanza resti depositata, insieme ai documenti relativi, nell'ufficio di segreteria di questo Collegio.

Così deliberato e pronunziato il giorno 9 del mese di marzo 1920.

Nonis — Coppola — Zattini — Brizi, estensore — *Gatti*.

Avv. *A. Castellani*, segretario.

La presente ordinanza è stata depositata nella segreteria del Collegio il giorno 14 marzo 1920.

Il segretario del Collegio: *A. Castellani*.

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 19 marzo 1920.

Il segretario del Collegio: *Castellani*.

LA CORTE DEI CONTI

In Sezioni unite, nell'adunanza del 17 giugno 1920;

Vista la legge 14 agosto 1862, n. 800;

Visto l'art. 58 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato col R. decreto 22 novembre 1908. n. 693;

Ha deliberato approvarsi le seguenti modificazioni al regolamento 2 luglio 1913 per l'ordinamento dei servizi della Corte dei conti e per l'esercizio delle sue attribuzioni non contenziose, regolamento già modificato con le deliberazioni 25 giugno 1915, 31 agosto 1917, 8 marzo 1918 e 30 gennaio 1920:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 2, la lettera *b*) dell'art. 4 e l'art. 32 del regolamento per l'ordinamento dei servizi interni della Corte dei conti e per l'esercizio delle sue attribuzioni non contenziose sono soppressi.

Art. 2.

Nel suddetto regolamento è istituito il seguente:

CAPO VI.

Servizi interni della Corte.

Art. 39 *bis*. — Il presidente della Corte, direttamente o a mezzo di un consigliere da lui delegato, provvede al servizio interno, agli archivi, alla biblioteca ed alle spese della Corte.

Il conto dell'economo relativo alle spese pagate sui fondi a lui somministrati è presentato per ciascun esercizio finanziario entro i primi cinque giorni dell'esercizio successivo ed è depositato coi relativi documenti nella segreteria delle sezioni unite. Esso è quindi sottoposto all'approvazione della Corte in sezioni unite in Camera di Consiglio su relazione di un consigliere nominato dal presidente.

Art. 3.

Le presenti disposizioni andranno in vigore dal giorno della loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 17 giugno 1920.

Il presidente: *Bernardi*.

Il segretario generale: *Gisci*.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

(Elenco n. 50).

2ª Pubblicazione

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi o vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 %	530125	17 50	Grosset Anna-Illuminata di *Michele-Antonio*, nubile, dom. a Susa	Grosset Anna-Illuminata di ***Antonio-Michele***, nubile, dom. a Susa.
Cons 5 % (1917)	98145	250 —	*Giannastasio* Antonietta fu Nicola. moglie di Mazza Carmine fu Antonio, domic. in Sieti, frazione del comune di Giffoni Sei Casali (Salerno)	*Giannattasio* Antonietta, ecc., come contro.
3,50 %	559476	1925 —	Piana *Emilia Caterina* fu Giuseppe, moglie di Giaccaria Domenico, dom. a Pisa	Piana *Caterina-Emilia-Ernesta* fu Giuseppe moglie di Giaccaria Domenico, domic. a Pisa.
Cons. 5 %	99306	650 —	Fattori Maria, nubile, Guido ed Andrea di Colombo, minori gli ultimi due, sotto la patria potestà del padre, dom. in Avenza, frazione di Carrara (Massa), legatari indivisi dell'avo Gattini Andrea	Intestata come contro
			Con usufrutto vitalizio a Muraglia *Assunta* fu Pietro, ved. di Gattini Andrea, dom. a Carrara, g.ª domanda 12 febbraio 1920	Con usufrutto vitalizio a Muraglia ***Marianna*** fu Pietro, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, ... giugno 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

(Elenco n. 47).

3ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3 50 %	291029	38 50	Parmendola Catello, Giovanni, *Raffaele* e Pietrangelo di Francesco, minori sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Napoli	Parmendola Catello, Giovanni, ***Maria-Raffaela*** o ***Raffaela***, e Pietrangelo di Francesco, ecc. come sopra
»	674557	66 50	Alessio *Carolina* fu Giacomo, minore sotto la tutela di Provera Felice, domiciliata a Casale Monferrato (Alessandria)	Alessio *Giovanna-Carolina-Giuseppina*, fu Giacomo, ecc. come contro
3.50 % (1902)	028059	52 50	Alessio *Carolina* fu Giacomo, minore sotto la tutela di Marchetti Gervasio fu Pietro, domiciliata a Casale Monferrato (Alessandria)	Alessio *Giovanna-Carolina-Giuseppina* fu Giacomo, ecc. come contro
3 50 %	751639	164 50	Colombino Riccardo Lazzaro fu *Felice*, minore, sotto la patria potestà della madre Viano *Marianna* fu Giacomo, ved. di Colombino *Felice*, domiciliato in Torino	Colombino Riccardo Lazzaro fu *Paolo-Felice*, minore, sotto la patria potestà della madre Viano *Luigia-Marianna* fu Giacomo, ved. di Colombino *Paolo Felice*, ecc. come contro
»	184862	14 —	Paradiso Antonio di Giuseppe, domiciliato a Caserta, con usufrutto vitalizio a Ricciardi *Rosa* fu Raffaele, nubile	Paradiso Antonio di Giuseppe, domiciliato a Caserta, con usufrutto vitalizio a Ricciardi *Angela-Rosa* fu Raffaele, nubile

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 22 maggio 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DELL'INTERNO

Commissione Reale pel credito comunale e provinciale

COMUNE DI CARRO (Genova)

Riscatto di debiti

Avviso di seconda convocazione dei creditori

Essendo andata deserta l'adunanza del creditori del comune di Carro (Genova) tenutasi il giorno 16 giugno 1920 presso la prefettura di Genova, si avverte che a termine e per gli effetti degli articoli 3 della legge 17 maggio 1900, n. 173, e 24 del regolamento 24 dicembre 1900, n. 501, per l'applicazione della suddetta legge, i creditori medesimi sono convocati per una seconda adunanza che avrà luogo presso la prefettura suddetta alle ore 10 antimeridiane del giorno 15 luglio 1920.

In questa seconda adunanza basterà, per rendere obbligatoria per tutti la transazione, il consenso della maggioranza dei crediri rappresentati.

Per quanto riguarda le proposte di transazione, e il modo di comprovare di essere creditore verso il Comune, valgono le stesse norme ed avvertenze inserite negli avvisi 5 e 15 maggio 1920 pubblicati nei numeri 106 e 114 della *Gazzetta ufficiale*.

Roma, 17 giugno 1920.

Il presidente: *Scamuzzi*.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 17 giugno 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 °/o netto (1906)	78.27	—
3.50 °/o netto (1902)	—	—
3 °/o lordo	—	—
5 °/o netto	82.43	—

Corso medio dei cambi

del giorno 17 giugno 1920 (Art. 39 Codice di commercio).

Parigi 132,76 — Londra 67,135 — Svizzera 305,50 — Spagna . . . — New York 16,37 — Oro 266 18.

CONCORSI

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduti i Regi decreti-legge 23 ottobre 1919, n. 1971 e 7 marzo 1920, n. 277, ed il regolamento 2 ottobre 1911, n. 1163;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso, per titoli, per 26 posti di aiutante in prova nell'Amministrazione degli archivi di Stato.

Art. 2

Gli aspiranti a tali posti debbono farne domanda al Ministero dell'interno (Direzione generale amministrazione civile) a mezzo della prefettura della Provincia nella quale risiedono, non oltre il giorno 31 luglio prossimo venturo.

Art. 3.

Gli aspiranti debbono aver compiuto l'età di anni 18 e non aver superato quella di anni 35 alla data del presente decreto. Coloro che furono fra i combattenti possono esservi ammessi fino al quarantesimo anno di età. Gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato possono partecipare al concorso senza limitazione di età. Debbono inoltre soddisfare alle altre condizioni generali richieste dall'art. 3 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con Regio decreto 22 novembre 1908, n. 693, relativamente alla cittadinanza ed alla condotta, dall'art. 8 del regolamento generale per l'esecuzione del citato testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili e dall'art. 19 del regolamento 2 ottobre 1911, n. 1163.

Art. 4.

Sono valutati in tale concorso oltre il titolo di studio richiesto (licenza ginnasiale):

a) il risultato degli esami nel corso degli studi, in cui quel titolo fu conseguito;

b) il risultato di concorsi precedenti nell'Amministrazione degli archivi di Stato o in altre Amministrazioni dello Stato;

c) il servizio prestato a qualunque titolo nelle Amministrazioni stesse;

d) ogni altro titolo che il concorrente creda di produrre.

A parità di merito sono preferiti nell'ordine seguente:

a) gli invalidi di guerra e feriti in combattimento;

b) gli orfani di guerra;

c) gli insigniti di medaglie al valore militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

d) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

e) coloro che abbiano prestato servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno, nella stessa Amministrazione, quando questo servizio sia giudicato ottimo.

Art. 5

I vincitori del concorso, saranno assunti in servizio con nomina provvisoria, previo accertamento della loro attitudine fisica al regolare disimpegno delle funzioni inerenti al posto da conferire.

Art. 6.

La nomina definitiva sarà conferita a coloro che, assunti con nomina provvisoria, vinceranno il concorso pubblico che sarà bandito dall'Amministrazione entro l'anno dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della graduatoria del concorso per titoli.

Coloro che, assunti in servizio con nomina provvisoria, otterranno nel concorso pubblico la dichiarazione, di idoneità, saranno pure nominati definitivamente all'impiego ai posti che si renderanno vacanti dopo il collocamento dei vincitori del concorso.

Il servizio prestato come provvisorio sarà valido agli effetti dell'anzianità e della pensione.

Qualora i provvisori non partecipino al concorso pubblico o non vi conseguano la dichiarazione di idoneità saranno licenziati con una indennità pari a due mesi di stipendio.

Art. 7.

I provvisori saranno retribuiti con lo stipendio iniziale di L. 3000, oltre la indennità caro viveri accordata con decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314.

Art. 8.

Gli aspiranti riceveranno notizia dell'esito della domanda per mezzo della prefettura, alla quale l'avranno presentata.

Art. 9.

Le domande non corredate di tutti i documenti non saranno prese in considerazione.

Roma, 25 maggio 1920.

Il ministro: NITTI.

Direttore: DARIO PERUZY. — Tipografia delle Mantellate. — TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.